



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4354

Seduta del 24/02/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

DETERMINAZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 COMMA 1 E DELL'ART. 2 DELLA L.R. 24/2020 RECANTI DISPOSIZIONI RELATIVE A MISURE URGENTI PER LA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE UNITÀ D'OFFERTA DELLA RETE TERRITORIALE EXTRAOSPEDALIERA - ESERCIZIO 2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la seguente normativa nazionale in materia di assistenza socio-sanitaria:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il DPR 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTA la seguente normativa nazionale in materia di durata dello stato di emergenza da COVID-19:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per sei mesi dalla data dello stesso provvedimento;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con cui il termine dello stato di emergenza indicato nella Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 è stato modificato nel 30/4/2021;

RICHIAMATI tutti i provvedimenti nazionali in materia di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19 e in particolare i seguenti provvedimenti di legge:

- il Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 109;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, con particolare riferimento all'art. 19;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" così come modificata dalle ll.rr. 11 agosto 2015 n. 23, 22 dicembre 2015 n. 41, 29 giugno 2016 n. 15, 8 agosto 2016 n. 22, 3 marzo 2017 n. 6 e, da ultimo, dalla l.r. 28 novembre 2018, n. 15;
- L.R. 14 dicembre 2020, n. 24 "Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020";

RICHIAMATE le seguenti delibere di Giunta:

- DGR XI/1298 del 25 febbraio 2019 "Determinazioni in ordine alla certificazione dei costi di ricovero in unità di offerta socio-sanitaria";
- DGR XI/2672 del 16 dicembre 2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020" in particolare il paragrafo 6.3.8. "Negoziazione";
- DGR XI/4049 del 14 dicembre 2020 "Ulteriori determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020";
- DGR XI/3782 del 3 novembre 2020 "Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza covid-19";
- DGR XI/3783 del 3 novembre 2020 "Aggiornamento delle regole di finanziamento per l'Adi e le cure palliative domiciliari per l'esercizio 2020";

RICHIAMATE le delibere di Giunta con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio epidemico e, in particolare, per l'ambito sociosanitario:

- DGR XI/3183 del 26 maggio 2020, "Art. 8 dpcm 26 aprile 2020 come modificato dall'art. 9 del dpcm del 17 maggio 2020: avvio fase due servizi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

semiresidenziali per persone con disabilità;

- DGR XI/3226 del 9 giugno 2020, “Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla “fase 1” dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- DGR XI/3524 del 5 agosto 2020, “Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DGR n° 3226 del 09/06/2020”;
- DGR XI/3913 del 25 novembre 2020, “Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. 3226 del 09/06/2020 e n. 3524 del 5/08/2020 - ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti covid-19 nella rete territoriale”;

RICHIAMATI altresì tutti i provvedimenti con cui la Giunta Regionale:

- ha definito i requisiti delle varie tipologie di strutture per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza di cui al “capo IV 'Assistenza sociosanitaria' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017” e i relativi sistemi di remunerazione/budgettizzazione;
- ha avviato processi di sperimentazione/misure innovative per orientare la costruzione delle risposte assistenziali all'evoluzione dei bisogni sociosanitari di afferenza al “capo IV 'Assistenza sociosanitaria' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017”, in particolare le attività per le quali la DGR 2672/2019 ha previsto la prosecuzione/operatività nel corso del 2020 e i relativi sistemi di remunerazione/budgettizzazione;

CONSIDERATO di dover procedere con il presente provvedimento a garantire, per l'esercizio 2020, l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 “Finalità e ambito di applicazione” e dell'art. 2 “Incrementi tariffari” della LR. 24/2020 dirette ad assicurare il riconoscimento dei costi sostenuti durante tutta la fase dell'emergenza pandemica dovuta al virus Sars-CoV-2 da parte degli erogatori della rete territoriale dei servizi sociosanitari, in funzione del mantenimento di tutti gli standards strutturali previsti e del contestuale innalzamento del livello assistenziale riservato agli ospiti e assistiti, anche a favore di utenza non tipica, definendo per l'anno 2020:

- la puntuale individuazione dei soggetti e delle tipologie di attività che rientrano nell'ambito applicativo delle previsioni della legge medesima, nonché l'esplicitazione della relativa efficacia temporale con riguardo all'esercizio 2020, in allineamento ai criteri definiti nelle stesse disposizioni e in funzione della quantificazione oggettiva dei volumi di attività su cui applicare gli incrementi tariffari previsti;
- la quantificazione del valore dell'incremento tariffario ex art. 2 della L.R. 24/2020, per singole giornate di cura o per singole prestazioni rese e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

certificate mediante i flussi regionali, secondo i criteri stabiliti al comma 2 dell'art. 2 della Legge;

STABILITO pertanto di approvare l'allegato tecnico 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "DOCUMENTO TECNICO DI ATTUAZIONE DELL'ART.1 C.1 E DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2020. ANNO 2020" che, distintamente, declina l'attuazione delle disposizioni in oggetto nell'ambito dei paragrafi di seguito richiamati:

- paragrafo A) "Ambito soggettivo di applicazione degli incrementi tariffari di cui all'art. 2 della L.R. 24/2020 definito in conformità ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 1 della medesima legge";
- paragrafo B) "Ambito oggettivo di applicazione degli incrementi tariffari definito in conformità ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 1 e del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 24/2020";
- paragrafo C) "Efficacia temporale dell'applicazione degli incrementi tariffari in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 2 della l.r. 24/2020";
- paragrafo D) "Modalità di valorizzazione dell'incremento tariffario in applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 24/2020";
- paragrafo E) "Effetti sui contratti delle maggiorazioni tariffarie e determinazioni in ordine alle modalità di riconoscimento in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 24/2020";
- paragrafo F) "Determinazioni in ordine gli Enti unici";
- paragrafo G) "Determinazioni in ordine alla RSA Aperta";

STABILITO che l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. 24 comporta la quantificazione dell'incremento tariffario per singole giornate di cura o per singole prestazioni del valore di 12€, come specificato nell'Allegato tecnico 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da applicarsi agli erogatori della rete territoriale che rientrano nell'ambito di efficacia di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge stessa;

DATO ATTO che la proposta applicativa della L.R. 24 è stata oggetto di confronto con le rappresentanze degli Enti Gestori;

STABILITO che l'applicazione degli incrementi tariffari previsti dalla L.R. 24/2020 comporterà per il sistema regionale un aumento di spesa in termini di produzione riconosciuta per l'anno 2020 nei limiti previsti dall'art. 8 della medesima Legge e, comunque, entro il vincolo non superabile costituito dai tetti per l'acquisto di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

prestazioni già definiti per l'esercizio 2020;

RITENUTO di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 24/2020, l'applicazione della legge stessa non può comportare ulteriori riconoscimenti rispetto ai budget già sottoscritti per l'anno 2020 ai sensi della DGR 4049/2020 e che pertanto non implica necessità di incrementare il livello di assegnazione già disposto a favore delle ATS per l'acquisto di prestazioni per l'esercizio 2020;

STABILITO pertanto di confermare i budget per l'acquisto di prestazioni assegnati alle ATS per l'anno 2020, i cui livelli di costo complessivo sono stati determinati con decreto n. 16480 del 24/12/2020 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza;

CONSIDERATO che l'applicazione della L.R. 24/2020, per quanto previsto nell'art.1 c. 1, si configura come un'integrazione delle misure adottate a livello statale per garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni attraverso il riconoscimento dei relativi costi sostenuti durante tutta la fase dell'emergenza pandemica dovuta al virus Sars-CoV-2, e che pertanto non limita la possibilità per gli enti gestori di accedere ai ristori/contributi previsti dalla normativa nazionale, secondo indicazioni che saranno oggetto di successivi provvedimenti, in ogni caso entro i limiti previsti dalle stesse indicazioni nazionali;

STABILITO pertanto di demandare a successivi provvedimenti la determinazione delle regole per l'applicazione dei ristori/contributi previsti dalla normativa nazionale, a valere sulle quote di budget 2020 residue;

RITENUTO che la determinazione dei congruagli avverrà considerando in primis il confronto tra la produzione valorizzata tenendo conto della L.R. 24/2020 e il livello di budget contrattualizzato con le Ats e, successivamente, gli ulteriori ristori/contributi previsti dalla normativa nazionale e dai provvedimenti di Giunta di recepimento della stessa;

STABILITO di demandare alla DG Welfare l'attivazione delle procedure necessarie per valorizzare, sulla base delle risultanze dei sistemi informativi e, compatibilmente con le tempistiche richieste dagli stessi, la produzione 2020 in allineamento con quanto previsto dalla L.R. 24/2020, compresa la definizione delle indicazioni operative per l'acquisizione da parte delle ATS delle eventuali ulteriori informazioni necessarie per la valorizzazione della LR 24/2020 e per l'applicazione delle disposizioni in materia di enti unici;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

STABILITO di demandare a successivi provvedimenti la definizione delle modalità applicative degli incrementi tariffari della L.R. 24/2020 per l'esercizio 2021;

STABILITO infine di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito Internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere il presente atto alle ATS;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato tecnico 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "DOCUMENTO TECNICO DI ATTUAZIONE DELL'ART.1 C.1 E DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2020. ANNO 2020" che, distintamente, declina l'attuazione delle disposizioni in oggetto attraverso i paragrafi di seguito richiamati:
 - paragrafo A) "Ambito soggettivo di applicazione degli incrementi tariffari di cui all'art. 2 della L.R. 24/2020 definito in conformità ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 1 della medesima legge";
 - paragrafo B) "Ambito oggettivo di applicazione degli incrementi tariffari definito in conformità ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 1 e del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 24/2020";
 - paragrafo C) "Efficacia temporale dell'applicazione degli incrementi tariffari in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 24/2020";
 - paragrafo D) "Modalità di valorizzazione dell'incremento tariffario in applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 24/2020";
 - paragrafo E) "Effetti sui contratti delle maggiorazioni tariffarie e determinazioni in ordine alle modalità di riconoscimento in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 24/2020";
 - paragrafo F) "Determinazioni in ordine gli Enti unici";
 - paragrafo G) "Determinazioni in ordine alla RSA aperta";
2. di stabilire che l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. 24/2020 comporta la quantificazione dell'incremento tariffario per singole giornate di cura o per singole prestazioni del valore di 12€, come specificato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- nell'allegato tecnico 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da applicarsi agli erogatori della rete territoriale che rientrano nell'ambito di efficacia di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge stessa;
3. di prevedere che il processo di valorizzazione degli incrementi tariffari di cui all'art. 2 della L.R. 24/2020 per l'anno 2020 è attuato sulla base dei sistemi di remunerazione previsti dalle determinazioni regionali per le specifiche attività, in conformità a quanto definito al paragrafo D) dell'allegato tecnico 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
 4. di dare atto che l'applicazione degli incrementi tariffari disposti dal presente provvedimento in applicazione della L.R. 24/2020 comporterà per il sistema regionale un aumento di spesa in termini di produzione riconosciuta per l'anno 2020 nei limiti previsti dalla norma dell'art. 8 della medesima Legge e, comunque, entro il vincolo costituito dai tetti per l'acquisto di prestazioni già definiti con precedenti provvedimenti di competenza dell'esercizio 2020;
 5. di dare atto altresì che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 24/2020, l'applicazione della legge non può comportare ulteriori riconoscimenti rispetto ai budget già sottoscritti per l'anno 2020 ai sensi della DGR XI/4049/2020 e che pertanto non implica necessità di incrementare il livello di assegnazione già disposto a favore delle ATS per l'acquisto di prestazioni per l'esercizio 2020;
 6. di demandare a successivi provvedimenti la determinazione delle regole per l'applicazione dei ristori/contributi previsti dalla normativa nazionale, a valere sulle quote di budget 2020 residue;
 7. di prevedere che la determinazione dei conguagli avverrà considerando in primis il confronto tra produzione valorizzata tenendo conto della L.R. 24/2020 e livello di budget contrattualizzato con le Ats e, successivamente, gli ulteriori ristori/contributi previsti dalla normativa nazionale e dai provvedimenti di Giunta di recepimento degli stessi;
 8. di definire che i conguagli per l'anno 2020 avverranno non oltre il 30/06/2021, fatte salve, in ogni caso, le particolari esigenze legate al completamento delle procedure di ristoro/contributi sopra menzionate;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

9. di demandare alla DG Welfare l'attivazione delle procedure necessarie per valorizzare, sulla base delle risultanze dei sistemi informativi e, compatibilmente con le tempistiche richieste dagli stessi, la produzione 2020 in allineamento con quanto previsto dalla L.R. 24/2020, compresa la definizione delle indicazioni operative per l'acquisizione da parte delle ATS delle eventuali ulteriori informazioni necessarie per la valorizzazione della LR 24/2020 e per l'applicazione delle disposizioni in materia di enti unici;
10. di demandare a successivi provvedimenti la definizione delle modalità applicative degli incrementi tariffari della L.R. 24/2020 per l'esercizio 2021;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito Internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere il presente atto alle ATS.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge